

COMUNE DI SIAMANNA

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.07.2020

Il Sindaco
Rag. Franco Vellio Melas

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Bonaria Scala

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, nei comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità del comune al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali e dignitose condizioni di vivibilità. La mediazione sociale è intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti; in tale ambito la Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, può ricercare e proporre e favorire soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.
3. Il Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt.5 e 128 della Costituzione, emanare regolamenti locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, onde preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.
4. Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale, sia su aree pubbliche, che private aperte al pubblico, private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, e 3, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza della convivenza urbana e pubblica incolumità;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - e) protezione, tutela e mantenimento degli animali nel centro urbano;
 - f) mediazione sociale, convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle ATS Sardegna territorialmente competenti, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 - Definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale, è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) i monumenti e le fontane monumentali;
 - d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti di Polizia Locale avvalendosi dei poteri di accertamento previsti dall'art. 13 della L. 689/1981, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle ATS Sardegna Azienda Tutela Salute di competenza, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. Nel corso delle operazioni di vigilanza, i soggetti di cui al comma 1 possono accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO
SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 5 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare, macchiare e danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, e di edifici privati visibili dalla pubblica via, danneggiare siepi o staccare rami, fiori o frutti dagli alberi;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, alberi, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcun ché su edifici pubblici e privati, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica senza autorizzazione;
 - f) praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, piazze e portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se' o per gli altri o procurare danni, salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari;
 - g) circolare con biciclette e monopattini o simili all'interno di piazze, giardini pubblici, salvo vengano portati a braccia;
 - h) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite 16 anni;
 - i) lasciare in spazi diversi dalle cassette postali e sui veicoli in sosta volantini o simili;
 - l) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di qualsiasi genere di persone e cose (panni, stoviglie e veicoli);
 - m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, nei giardini, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;

- p) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- r) accendere fuochi o gettare petardi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico in vicinanza di persone o veicoli, quando dallo scoppio derivi pericolo o molestia;
- s) bruciare rifiuti tossici e di qualsiasi tipo, fuori dai luoghi e tempi autorizzati;
- t) affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
- u) transito all'interno del centro abitato degli animali singoli (cavalli) o greggi (salvo per le processioni religiose o in caso di festività previa autorizzazione).

Articolo 6 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) depositare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. In qualsiasi caso a seguito di situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è sempre subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o imbrattamento del suolo pubblico.

Articolo 7 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' proibito ai venditori ambulanti, agli esercenti attività itineranti di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture (banchi, gazebo) collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di gettare anche momentaneamente o lasciare cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto residuale della loro attività commerciale; in ogni caso è a loro carico provvedere immediatamente alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, dei contenitori distinti per la raccolta differenziata dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una attività, anche temporanea. In particolare è fatto obbligo ai comitati e associazioni varie o organizzatori di pubblici eventi, a conclusione della manifestazione la pulizia dell'area data in concessione. Inoltre entro e non oltre 3 giorni, ritirare bandierine, manifesti pubblicitari o addobbi vari e in occasione delle processioni con infiorata è fatto obbligo conclusa la stessa ripulire la strada.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio si prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I titolari di esercizi, davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti (vetro, lattine e involucri vari) devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi solo durante l'orario di apertura del locale.
7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 6, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
8. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
9. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
10. Nella esecuzione del servizio di pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta temporanei a tale scopo istituiti al fine di consentire la pulizia delle aree o strade.

Articolo 8 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori specifici per tipologia di rifiuto solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

3. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata (ecocentro).

4. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

5. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione e in caso di piccole quantità possono essere portati nei centri di raccolta.

6. E' fatto divieto lasciare perennemente, fuori dalle abitazioni i bidoni per la raccolta differenziata, ma gli stessi devono essere esposti e ritirati volta per volta.

Articolo 9 - Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci

1. Gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché i produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, non possono distribuire, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, ai consumatori per l'asporto delle merci, sacchetti (cosiddetti "shopper" con manico "a canottiera") non biodegradabili che non rispondano, preferibilmente, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, salvo esaurimento delle scorte acquistate in precedenza.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 10 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie e piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere al restauro e alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e le recinzioni, siano esse in muratura o altro.

2. I proprietari sono responsabili della conservazione delle insegne e delle targhe dei numeri civici.

3. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

4. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba dei giardini e lungo tutto il fronte dello stabile, nonché la manutenzione delle siepi e delle fronde degli alberi che non devono sporgere sul suolo pubblico ostruendo il passaggio a pedoni e veicoli.

5. Nel centro abitato e nelle immediate vicinanze o così detto perimetro urbano è fatto divieto tenere recinzioni di siepi di fichi d'india e/o filo spinato a salvaguardia dell'igiene pubblica e incolumità delle persone.

Articolo 11 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate che prospettano direttamente verso la pubblica via o spazi pubblici, è consentito collocare tende di tessuto, conformi alle normative vigenti previa specifica autorizzazione comunale.

Articolo 12 -

Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

3. I depositi e magazzini di gas compressi in bombole di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

4. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali rispettino le normative in materia.

5. È vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non possono essere detenuti in quantità superiori a 100 kg. e non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

6. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 13 – Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

a) danneggiare la vegetazione;

b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;

- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole e siti erbosi.;
 - e) introdurre cani o altri animali senza guinzagli e privi di attrezzature per la raccolta delle deiezioni;
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

Articolo 14 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose.

TITOLO V - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

Articolo 15 - Disposizioni generali

1. L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.
2. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative di cui sopra saranno oggetto di apposito regolamento comunale;

Articolo 16 - Commercio itinerante

1. L'esercizio di attività di commercio su area pubblica in forma ambulante è subordinato al possesso dell'autorizzazione commerciale che abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante ed al possesso della concessione di occupazione suolo pubblico.

2. l'esercizio di tale attività sarà disciplinato da apposito regolamento comunale.

Articolo 17

Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio o di somministrazione su area pubblica non mercatale, esercitata con esposizione della merce su banchi mobili e su veicoli attrezzati eventualmente dotati di piedini stabilizzatori, è subordinato al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della correlativa concessione di posteggio e sarà disciplinata da apposito regolamento comunale.

TITOLO VI - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 18 Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve evitare disturbo alla pubblica e privata quiete, usando ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. gli Enti preposti, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari e idonei provvedimenti affinché, le industrie, o le attività artigianali e le attività rumorose, procedano alla eliminazione delle cause dei rumori o riducano l'orario di lavoro.

3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto dovuto della quiete pubblica, il Sindaco, su motivata proposta del servizio tecnico comunale e delle A.T.S. Sardegna o Enti preposti ai controlli, può vietare l'esercizio di tali attività, ordinandone il trasloco.

Articolo 19 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 8.00.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 8 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle ATS competenti per territorio ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Articolo 20 - Tutela della tranquillità pubblica

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali nonché nel regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, è fatto divieto a chiunque di turbare la tranquillità pubblica. In particolare:

a) nelle piazze, nelle strade o in altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere schiamazzi o altri rumori tali da arrecare disturbo o molestia;

b) nei luoghi di cui alla precedente lettera a) è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni dalle ore 22,00 alle ore 08,00 del giorno successivo e, in qualsiasi orario, di utilizzare impianti di amplificazione ed i relativi diffusori, salva, in ogni caso, l'autorizzazione del Comune.

2. Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese quelle svolte nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di adottare misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica. Alle autorizzazioni ed alle licenze di polizia per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo sono apposte le prescrizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. In particolare, i soggetti di cui al precedente secondo comma adottano gli accorgimenti e le misure, di carattere strutturale e funzionale, affinché sia evitata, dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, la propagazione di suoni e rumori che sia udibile ad una distanza di almeno 15 metri dai locali nei quali si svolge l'attività.

4. I soggetti di cui al precedente comma 2, hanno altresì l'obbligo di: sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei propri locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla tranquillità pubblica e privata nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici.

5. La ripetizione, nel periodo di 6 mesi, della violazione, accertata con provvedimento esecutivo, per l'inosservanza dei precetti di cui ai precedenti commi del presente articolo può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dall'articolo 10, R.D. n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini della sospensione dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.

Articolo 21 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di costruzione o ristrutturazione di immobili, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purchè siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo. Detti lavori non potranno avere inizio prima delle ore 8,00 e dovranno terminare entro le ore 18,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.

5. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o l'intonazione di canti, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini, non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8,00 salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 22 – Accensione di fuochi e produzione di odori di gas, vapori nauseanti od inquinanti.

1. E' vietato bruciare, anche all'interno della proprietà privata, materiale plastico, gomma, oli ed in genere rifiuti e qualsiasi materiale la cui combustione sia nociva o molestia per la collettività e per le persone presenti nelle abitazioni adiacenti.
2. E' vietata pure la produzione e diffusione di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità oltre il limite consentito dalla legge.
3. Oltre i provvedimenti previsti dalle Leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco può adottare tutti i provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, su parere del competente ufficio sanitario la sospensione dell'attività .

TITOLO VII - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 23 – disposizioni riguardante gli animali

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
2. E' vietato allevare o detenere all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato in conformità all'art. 4 del D.Lgs. 285/1992, animali: suini, ovicaprini, equini e bovini.
3. E' vietato inoltre, tenere animali della tipologia sopra indicata al di fuori del perimetro urbano se arrecano disturbo e problemi di igiene e sanità pubblica alle abitazioni presenti nelle immediate vicinanze.
4. E' vietato lasciar vagare nel centro abitato qualsiasi animale da cortile o da stalla.

5. E' vietato il transito ed il pascolo di animali singoli o greggi nel centro abitato, l'eventuale transito è possibile solo nel caso non siano utilizzabili le strade consentite di circonvallazione e previa autorizzazione, mentre per quanto riguarda gli equini il transito è consentito solo in occasione delle processioni a cavallo regolarmente autorizzate.
6. In ogni caso chiunque detenga animali, anche se di affezione deve vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicino o danni alle persone o alle cose. Inoltre deve applicarsi nel garantire la massima e costante pulizia degli animali stessi, delle aree dove questi vivono, comprese la raccolta e smaltimento quotidiano delle deiezioni, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.

Articolo 24 – detenzione animali da cortile all'interno del centro abitato

1. Nel centro abitato è ammessa la detenzione di animali da cortile solo per uso familiare/autoconsumo, il cui ricovero non deve distare meno di 3 (tre) metri dalle abitazioni vicine.
2. Per ogni nucleo familiare è possibile detenere un numero non superiore a:
 - Capi 6 (sei) riferiti a polli o simili;
 - Capi 3 (tre) riferiti a conigli o simili;
 - Capi 1 (uno) gallo. Sempre se non crea disturbo ai vicini
3. Gli allevamenti avicunicoli anche se per autoconsumo familiare, hanno l'obbligo di registrare i capi presenti nell'allevamento familiare (anche per un solo capo), presso le ATS Servizio veterinario competente per territorio, come previsto dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 158 /2006. La registrazione consiste nella compilazione di un modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (notifica ai fini della registrazione dell'attività di allevamento di avicoli "per uso domestico privato"), da scaricare dal sito dell'ASSL Oristano o presso l'ufficio Polizia Locale del Comune di Siamanna. La mancata registrazione al Servizio Veterinari è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 5.164,00 a un massimo di e 30.987 (art. 32 del D.Lgs. n. 158/2006).
4. Gli animali vanno comunque accuditi e devono essere tenuti nel massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie secondo i Regolamenti vigenti, onde evitare qualsiasi forma di trasmissione e contagio di malattie infettive o potenziale focolaio di sviluppo di insetti, zecche, pulci, topi e quant'altro possa essere pericolo per la salute e l'igiene pubblica, salvaguardando la quiete pubblica e privata e il benessere degli animali.
5. In ogni caso l'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

Articolo 25 – detenzione di cani o altri animali

1. E' vietato nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, negozi, cortili o giardini, di cani o altri animali di qualunque tipo che disturbino, specialmente di notte con insistenti e prolungati latrati, guaiti, canti (galli), la quiete pubblica.

2. Nel centro abitato all'interno del perimetro stabilito, possono essere detenuti fino ad un massimo di 3 (tre) cani, garantendo la massima igiene nel luogo di ricovero e tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo ai vicini con l'abbaiare dei propri cani, specie nelle ore notturne. Un numero superiore a 3 (tre) può essere consentito solo in caso di ricoveri esistenti ad una distanza di oltre venti metri;
3. Gli Agenti addetti al controllo delle norme di cui al presente regolamento, oltre a contestare la violazione della disposizione dei commi 1 e 2 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata. (eventualmente ordinarne l'allontanamento dal centro abitato)
4. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e, qualora gli animali possono determinare disturbo o spavento, dovranno essere muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.
5. E' comunque vietato introdurre cani all'interno delle aiuole, parchi pubblici o aree verdi, anche se condotti al guinzaglio;
6. E' fatto divieto di molestare, maltrattare e abbandonare sul territorio cani, gatti e altri animali domestici.
7. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o spavento a persone, né danni a cose o persone, rispondendone civilmente e penalmente dei danni cagionati dall'animale. Gli stessi devono essere sottoposti in ogni momento ad adeguata custodia e controllo.
8. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, se prospicienti ad aree pubbliche, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spaventare i passanti.
9. Al fine di contenere la popolazione canina o felina, entro determinati limiti compatibili con l'uomo, l'ambiente e altri animali, si consiglia la sterilizzazione dei propri cani e gatti.
10. E' fatto obbligo ai proprietari di cani di conformarsi a quanto segue:
 - a) Iscrivere come previsto dalle normative Regionali, i propri cani all'anagrafe canina entro 10 giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso. Entro i 90 giorni dalla iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione dei cani, mediante inserimento del microchip;
 - b) Denuncia tramite il comune al servizio veterinario di ogni cessione, vendita, morte o scomparsa dell'animale, entro 15 giorni dall'avvenimento.
11. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per rimuovere i bisogni fisiologici dei loro animali al fine di lasciare gli spazi puliti, e di conferire le medesime secondo le modalità previste per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 26 – animali volatili – piccioni

1. Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, sentito il servizio Veterinario dell'A.T.S. Sardegna di Oristano,

all'attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili;

2. E' fatto obbligo:

- Ai proprietari di edifici situati in ambito urbano ed a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritto su immobili esposti alla nidificazione ed allo stanziamento dei piccioni, di mantenere perfettamente pulite da guano o volatili morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate alla presenza di piccioni;
- Inoltre, negli edifici privati che possiedono caratteristiche architettoniche in grado di permettere l'insediamento di coppie nidificanti di piccioni urbani(ad esempio sottotetti, torri campanarie, buchi nei manufatti, o immobili in corso di costruzione, o case disabitate) è necessario occludere l'accesso ai siti mediante l'impiego di vere e proprie opere murarie (chiusura di finestre o applicazioni di vetri) oppure mediante l'utilizzo di reti metalliche o di materiale plastico, al fine di evitare la generazione o l'incremento delle colonie.

Articolo 27 – siepi ed alberi prospicienti le strade

1. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice della Strada, i proprietari di terreni, giardini, aree verdi sono obbligati a potare e tenere regolate le siepi vive, alberi o piantagioni che fuoriescono dalle recinzioni, invadendo la pubblica e/o privata proprietà, onde evitare una situazione di pericolo e intralcio per la circolazione dei veicoli, e dei pedoni.
2. Ai proprietari di terreni nell'ambito del territorio comunale può essere imposto l'obbligo, tramite apposita ordinanza, di recintare solidamente e completamente gli stessi in modo da inibire il gettito da parte di estranei di scarico di rifiuti. In tal caso, il proprietario è obbligato alla vigilanza e allo smaltimento degli stessi.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Articolo 28 – atti vietati sulle strade urbane

1. Oltre agli atti vietati all'art. 15 del Codice della strada, sulle strade comunali è vietato:
 - a) Lasciare cadere terra, fango, sabbia o altri detriti nella sede stradale, imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, con deiezioni di origine animale; qualora non sia stato possibile evitare tale imbrattamento, è fatto obbligo ai contravventori provvedere immediatamente alle operazioni di pulizia del suolo pubblico;
 - b) Lo stesso obbligo grava su quanti, caricando e scaricando merci di qualsiasi genere, hanno provocato imbrattamento del suolo pubblico;
 - c) Transitare sulle strade pubbliche con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possono nuocere e/o danneggiare il sedime stradale, salvo l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada;

Articolo 29 – letame e concimaie – deposito materiali

1. Il letame ed i liquami dovranno essere raccolti in concimaie e pozzi neri, con platea impermeabile, lontani da corsi e/o depositi d'acqua.

2. Rendendosi necessario raccogliere il letame fuori dalla concimaia, se ne potranno formare cumuli sul terreno nudo, previo parer del servizio Igiene Pubblica, in aperta campagna a conveniente distanza da abitazioni e corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione a possibili infiltrazioni nell'acqua del sottosuolo.
3. E' fatto obbligo a tutti o proprietari di terreni dentro e fuori dal centro abitato di recintare gli stessi in modo da evitare il libero accesso al bestiame e a terzi ed un eventuale deposito dei rifiuti.
4. E' fatto divieto depositare materiali di qualsiasi tipologia considerato rifiuto, in tal caso, il proprietario è obbligato alla vigilanza e allo smaltimento degli stessi.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 – sanzioni

1. Chiunque violi le norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 (sanzione in misura ridotta € 100,00).
2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento si applicano i principi e le procedure ai sensi dell'art. 16, comma 1 della Legge n. 689/1981.
3. Oltre la pagamento della sanzione pecuniaria prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, in caso di inottemperanza, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.
4. In caso di inottemperanza alle ordinanze emanate dall'autorità comunale competente, salvi i casi previsti dall'art.650 del codice penale o da altre leggi speciali, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 (sanzione misura ridotta € 100,00).
5. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al servizio di Polizia Locale, alla stazione Carabinieri, al Corpo Forestale e agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31 – entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale è divenuta esecutiva.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stese materi, nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili.